

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI, PIZZOL e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1988

Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto i servizi di analisi per l'esportazione, istituiti presso gli Istituti di sperimentazione agraria, si avvalgono, per le operazioni correlate al rilascio dei certificati di analisi dei prodotti enologici destinati all'esportazione, di personale tecnico ed amministrativo assunto mediante contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato secondo le norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 230 (articolo 1, lettera c), avente per risoluzione del contratto la stessa cessazione del servizio di analisi.

Tali assunzioni si sono rese necessarie in quanto il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla sede centrale ed alle sezioni periferiche non può essere adibito, giusta disposizione contenuta negli articoli 51 ed 81

del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, a mansioni diverse da quelle connesse all'attività di ricerca e sperimentazione, nel mentre sussiste l'esigenza, stante il permanere delle convenzioni internazionali, che le partite dei prodotti enologici da introdursi negli Stati medesimi siano accompagnate da appositi certificati di analisi rilasciati dai citati laboratori.

Al fine di evitare dette carenze, il Servizio analisi per l'esportazione procedette direttamente all'assunzione del personale necessario al proprio funzionamento sulla base del parere reso dalla Sezione seconda del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 ottobre 1970 che non estendeva a tale servizio il divieto di assunzione previsto dal decreto del Presidente

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, negli articoli precedentemente citati.

Considerato che:

a tutt'oggi l'attività del personale dipendente da detti servizi di analisi si svolge in condizioni se non di illegittimità, certamente di ambiguità e che, pertanto, si rende improrogabile l'immissione in ruolo del predetto personale;

la necessità di dare un assetto organico e definitivo al suddetto personale è accentuata dalla situazione in cui si trovano le esportazioni dei nostri prodotti enologici le quali, per le note vicende legate alla sofisticazione, debbono essere accompagnate da analisi di laboratorio effettuate da personale altamente qualificato con uno *status* giuridico non discutibile;

acclarata l'esigenza di dettare disposizioni normative al fine di regolarizzare giuridicamente i laboratori di analisi per l'esportazione, istituiti presso gli istituti di sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

visti il regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, ed il successivo regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recanti norme per il funzionamento delle sezioni di analisi;

considerati gli articoli 51 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che disciplinano l'assunzione del personale non di ruolo da adibire allo svolgimento di funzioni non istituzionali, si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite presso le sedi degli Ispettorati per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari le sezioni di analisi per l'esportazione.

Art. 2.

1. Il personale assunto presso i laboratori di analisi per l'esportazione con contratti a tempo indeterminato o determinato, in forza della legge 18 aprile 1962, n. 230, viene immesso a domanda, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'anzianità di carriera e di qualifica già maturate nel servizio di provenienza. La domanda di immissione va avanzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite dell'Istituto di sperimentazione agraria di appartenenza.

2. Il servizio prestato anteriormente al nuovo inquadramento è valutato, per l'intera sua durata, a tutti gli effetti, come servizio di ruolo in applicazione dell'articolo 15 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3.

1. L'inquadramento del citato personale viene effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e, in particolare, del disposto degli articoli 2, 3, 4, 12 e 13, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonchè dai nuovi criteri finalizzati al

recupero della mancata applicazione degli istituti contrattuali preeesistenti e al riconoscimento dei titoli di qualifica professionale di base e dell'anzianità giuridica e/o posizioni funzionali già precedentemente acquisiti.

2. Il personale che non avanzi domanda di immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conserva la posizione giuridica fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto.

Art. 4.

1. Per effetto della presente legge i proventi derivanti dall'attività di analisi sono acquisiti dall'Erario tramite versamento diretto secondo le modalità già previste per analoghe operazioni.